

Delibera ANAC n. 268 del 19 marzo 2020

<b>SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AUTORITA'</b>	
<b>Procedimenti in corso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sospensione fino al 15 aprile 2020 dei termini dei procedimenti di vigilanza, sanzionatori, di precontenzioso e consultivi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data</li> <li>Sospensione per il suddetto periodo di tutti i termini di conclusione dei procedimenti relativi alle diverse funzioni dell'Autorità</li> </ul>
<b>Termini per la risposta da parte di terzi alla richiesta di dati, di documenti e di informazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel caso l'Autorità richieda in sede di preistruttoria o di istruttoria procedimentale, dati, documenti e informazioni a soggetti esterni (compresa la trasmissione della Comunicazione di risultanze istruttorie - C.R.I.), i termini per la risposta sono incrementati di ulteriori 60 giorni (salva successiva determinazione dell'Autorità in caso di cessazione dell'emergenza sanitaria in corso)</li> </ul>
<b>Avvio di nuovi procedimenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avvio di nuovi procedimenti sanzionatori, di vigilanza e consultivi a partire dal 16 aprile 2020</li> </ul>
<b>Termini per l'avvio del procedimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dal 16 aprile 2020 decorrono i termini dei procedimenti il cui avvio si renda necessario in pendenza della sospensione</li> </ul>
<b>Provvedimenti urgenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nei casi di urgenza, l'Autorità si riserva di concludere il procedimento anche prima della scadenza del periodo di sospensione</li> </ul>
<b>Vigilanza collaborativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le attività di vigilanza collaborativa, svolte su richiesta della stazione appaltante, continuano compatibilmente con l'emergenza sanitaria in atto</li> </ul>
<b>Precontenzioso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per i pareri di precontenzioso si applica la sospensione di cui al comma 1 dell'articolo 103 al termine iniziale di presentazione dell'istanza, a quello per l'integrazione della stessa, per l'eventuale adesione al parere, per la presentazione di memorie e documenti e per l'adeguamento al parere</li> <li>In caso di richiesta di integrazioni istruttorie, il termine massimo di sospensione è portato a un massimo di 30 giorni</li> <li>Il parere può essere adottato anche prima della scadenza del termine, come sospeso ai sensi dell'articolo 103, comma 1, qualora ne facciano espressa richiesta le parti interessate</li> </ul>
<b>TERMINI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE NEI CONFRONTI DELL'AUTORITA'</b>	
<b>Perfezionamento dei CIG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il termine per il perfezionamento del CIG, attualmente fissato in 90 giorni dall'acquisizione, è elevato a 150 giorni, fino all'adozione di apposita delibera dell'Autorità, alla cessazione della situazione di emergenza</li> </ul>
<b>Obbligo della trasmissione dei dati all'Osservatorio dei contratti pubblici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I termini fissati per la trasmissione dei dati all'Osservatorio dei contratti pubblici sono incrementati di ulteriori 60 giorni. Pertanto, fino all'adozione di un'apposita delibera dell'Autorità, una volta cessata l'emergenza sanitaria, valgono i nuovi seguenti termini: <ol style="list-style-type: none"> <li>Schede Dati Comuni e Aggiudicazione: entro 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva o dall'avvenuto affidamento;</li> <li>Schede Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione: entro 90 giorni dall'avvenuta adesione;</li> <li>Scheda Modifiche contrattuali: entro 90 giorni dall'evento;</li> <li>Schede Fase iniziale, S.A.L., Conclusione, Collaudo/Regolare esecuzione, Accordi bonari, Sospensione, Subappalto, Istanza di recesso: entro 120 giorni dall'evento</li> </ol> </li> </ul>

Delibera ANAC n. 268 del 19 marzo 2020

<b>Emissione del CEL da parte della stazione appaltante</b>	Il termine previsto per l'emissione del CEL da parte della Stazione appaltante è elevato da 30 giorni a 90 giorni dalla richiesta dell'operatore economico, fino all'adozione di una delibera dell'Autorità alla cessazione della emergenza
---	---